

FERROVIE ROMA-RONCIGLIONE-VITERBO

e

VARESE-PORTO CERESIO

*in concessione alla*

*Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo*

# NORME

relative alle competenze accessorie

ed al vestiario uniforme del personale

DIREZIONE GENERALE FF. SS.	
	
COLLOCAZIONE	5730 5-8

MILANO

STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1903.

D III 62/3



# NORME

relative alle competenze accessorie ed al vestiario uniforme pel personale delle Ferrovie Roma-Ronciglione-Viterbo e Varese-Porto Ceresio.

## TITOLO I.

### Competenze accessorie.

#### Art. 1.

Le competenze accessorie previste dagli Art. 11 e 15 del Regolamento per il personale delle linee suindicate, e da corrispondersi, salve le riserve di cui all'Art. 32, agli agenti a ferma fissa o in prova, in aggiunta allo stipendio o paga di cui trovansi provvisti, riflettono essenzialmente :

- a) le indennità di percorrenza e di pernottazione al personale di macchina;
- b) le indennità di percorrenza e pernottazione al personale dei treni;
- c) le indennità di trasferta;
- d) le indennità di trasloco;
- e) le indennità di alloggio.

Dette competenze sono sempre liquidate in base al grado effettivo dell'agente, anche se questo è chiamato temporaneamente ad esercitare funzioni superiori alle proprie.

**a) Indennità di percorrenza e pernottazione al personale di macchina**

**Art. 2.**

Ad ogni coppia di personale di macchina, comandato in servizio sulle locomotive, è corrisposta una indennità di percorrenza nella misura di L. 1.00 per ogni 100 Km. percorsi con treni aventi una velocità superiore a 30 Km. all'ora, e di L. 1.50 per ogni 100 Km. percorsi con treni aventi una velocità eguale od inferiore a 30 Km. all'ora.

Agli effetti di tale indennità, ogni ora di servizio di manovra è considerata come equivalente a 6 Km. di percorso.

Non vengono computati i servizi di manovra la cui durata sia inferiore a 20 minuti.

**Art. 3.**

L'indennità di percorrenza, computata complessivamente per ogni coppia di personale, viene ripartita in ragione di  $\frac{2}{3}$  al Macchinista e di  $\frac{1}{3}$  al Fuochista.

**Art. 4.**

Quando il personale di macchina in servizio comandato sulle locomotive debba pernottare fuori dell'ordinaria sua residenza, gli compete per ogni notte, in aggiunta a quella di cui all'Art. 2, una indennità di pernottazione nella misura seguente :

- |         |                |   |   |
|---------|----------------|---|---|
| L. 2.—  | al Macchinista | } | se la pernottazione avviene in località |
| » 1.50  | al Fuochista   |   | )                                       |
| L. 1.50 | al Macchinista | } | se la pernottazione avviene in località |
| » 1.20  | al Fuochista   |   | )                                       |

**Art. 5.**

L'indennità di pernottazione al personale di macchina viene corrisposta solo quando l'assenza dal Deposito, computata in base all'orario normale dei treni, interessa in tutto od in parte il periodo dalle ore 24 alle ore 4.

## b) Indennità di percorrenza e di pernottazione al personale dei treni.

### Art. 6.

Al personale dei treni è assegnata una indennità di percorrenza nella misura di L. 0. 50 per ogni 100 Km. percorsi al Conduttore e di L. 0. 25 per ogni 100 Km. percorsi al Guardafreno.

### Art. 7.

Quando il personale dei treni debba pernottare fuori dell'ordinaria sua residenza, gli compete per ogni notte, in aggiunta a quella di cui all'Art. 6, una indennità di pernottazione nella misura seguente:

L. 1.50 al Conduttore } se la pernottazione avviene in località  
 > 1.— al Guardafreno } sprovvista di dormitorio;

L. 1.— al Conduttore } se la pernottazione avviene in località  
 > 0.75 al Guardafreno } provvista di dormitorio.

La pernottazione viene calcolata solo quando l'assenza dal deposito, computata in base all'orario normale dei treni, interessa in tutto od in parte il periodo dalle ore 24 alle ore 4.

## e) Indennità di trasferta.

### Art. 8.

All'agente comandato ad un servizio temporaneo fuori della residenza ordinaria, è accordata una indennità di trasferta corrispondente a quella assegnata nel seguente quadro alla rispettiva qualifica:

Capi Stazione . . . . .	} con pernottazione L. 4. — senza > > 2. 50
Commissi . . . . .	
Assistenti del Mantenimento . . . . .	} con pernottazione L. 3. 50 senza > > 2. —
Macchinisti . . . . .	
Conduttori . . . . .	

Fuochisti . . . . .	}	con pernottazione	L. 1. 50	
Guardafreni . . . . .			senza	» 1. —
Brigadieri . . . . .				
Deviatori . . . . .				
Guardiani . . . . .	}	con pernottazione	L. 1. —	
		senza	» 0. 50	

#### Art. 9.

Al personale di macchina e dei treni compete l'indennità di trasferta solo quando venga distaccato presso altro Deposito.

In questo caso viene però esclusa la corresponsione dell'indennità di pernottazione di cui agli Art. 4 e 7.

#### Art. 10.

Per le assenze inferiori a 4 ore non compete indennità di sorta; per quelle da 4 ad 8 ore si corrisponde metà della diaria, e la diaria intera per quelle superanti la durata di 8 ore.

La diaria sarà liquidata con pernottazione quando l'assenza interessi tutto od in parte il periodo dalle ore 24 alle ore 4.

#### Art. 11.

La durata dell'assenza si computa dall'ora di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto degli eventuali ritardi.

Quando l'assenza eccede le 24 ore, si computa la diaria intera con pernottazione per ogni periodo di 24 ore e l'eventuale eccedenza sulle basi indicate al precedente Art. 10.

#### Art. 12.

Non è ammessa più di una indennità in un sol giorno; conseguentemente verificandosi nello stesso giorno più di una trasferta suscettibile di compenso, la durata delle rispettive assenze sarà accumulata e computata come una sola trasferta non interrotta.

## Art. 13.

Per le trasferte continuative si corrisponderà l'intera diaria con pernottazione pei primi 15 giorni e  $3/4$  della diaria pei giorni successivi.

## Art. 14.

Agli Assistenti del Mantenimento ed ai Brigadieri l'indennità di trasferta verrà corrisposta solamente quando vengano comandati a prestare servizio fuori del loro tronco, che a tale effetto si intende esteso fino alla prima Stazione dopo i suoi limiti estremi; ed ai Guardiani, quando siano comandati a prestare servizio ad una distanza non inferiore a 7 Km. dal rispettivo Casello d'abitazione o dal posto di presenziamento, nel caso che abitino fuori della linea.

## Art. 15.

È di massima ammesso, oltre all'indennità di trasferta, anche il rimborso delle spese di trasporto eventualmente incontrate, quando il viaggio, in tutto od in parte, debba effettuarsi con altri mezzi ordinari, all'infuori della ferrovia.

**d) Indennità di trasloco.**

## Art. 16.

All'agente traslocato viene corrisposta una indennità con la quale si intende compensata ogni altra spesa all'infuori di quelle previste dagli Art. 17 e 18, e che è fissata nella seguente misura:

a) 10 diarie, coll'aumento di una diaria per ogni persona di età superiore ai 3 anni obbligatoriamente convivente ed a carico, quando il trasloco avvenga fra due località nelle quali l'agente non abbia l'alloggio nei fabbricati sociali;

b) 5 diarie, coll'aumento di una diaria come sopra, quando il trasloco abbia luogo fra una località in cui l'agente abbia l'alloggio nei fabbricati sociali ed altra in cui non lo abbia;

c) 2 diarie, coll'aumento di una diaria come sopra, quando il trasloco abbia luogo fra due località nelle quali l'agente abbia l'alloggio nei fabbricati sociali.

#### Art. 17.

All'agente traslocato sono concessi i biglietti di viaggio gratuiti per sé e, di regola, anche per tutte le persone della famiglia, nonchè il trasporto, pure gratuito, delle rispettive masserizie sulle linee della Società.

Sono pure rifeuse all'agente le spese da lui incontrate nel caso che il trasporto debba eseguirsi sulle ferrovie d'altre Amministrazioni o sulle strade ordinarie.

Qualora il trasloco avvenga nelle condizioni di cui sub a) e b) del precedente Art. 16, saranno rifeuse all'agente, dietro presentazione delle relative quitanze, le spese pel trasporto dei suoi mobili ed effetti dall'abitazione alla Stazione di partenza e dalla Stazione d'arrivo al suo nuovo domicilio, in quella misura che dall'Amministrazione fosse riconosciuta giustificata, in rapporto ai prezzi ed usi locali.

#### Art. 18.

Qualora l'agente traslocato non possa alla data del trasloco, rescindere il contratto d'affitto della casa o subaffittare quest'ultima, gli verrà concesso, dietro presentazione dei necessari documenti giustificativi, il rimborso della pigione anticipata o da pagarsi, rimborso che in nessun caso potrà superare quello:

a) di un mese di pigione per l'agente che abita in casa ammobigliata;

b) di tre mesi di pigione per l'agente che abita in casa non ammobigliata.

#### e) Alloggio in natura ed indennità relativa.

#### Art. 19.

Quando ve ne sia la possibilità, si accorda, di massima, l'alloggio nei fabbricati sociali:

- ai Capi Stazione,
- ai Commessi adibiti al Movimento,
- ai Deviatori,
- ai Guardiani.

## Art. 20.

Qualora non sia concesso l'alloggio gratuito nei fabbricati sociali, si risponderà agli agenti interessati un'indennità mensile nella seguente misura :

- L. 20. — ai Capi Stazione con famiglia ;
- » 15. — ai Capi Stazione senza famiglia ;
- » 10. — ai Commessi adibiti al Movimento con famiglia ;
- » 7. 50 ai Commessi adibiti al Movimento senza famiglia ;
- » 5. — ai Deviatori e Guardiani con famiglia.
- » 4. — ai Deviatori e Guardiani senza famiglia.

## Art. 21.

Il diritto all'alloggio od alla indennità relativa cessa col cessare delle funzioni che vi conferiscono titolo.

## TITOLO II.

**Vestiario uniforme.**

## Art. 22.

Tutti gli agenti a ferma fissa od in prova, che, per l'esercizio delle loro mansioni, debbono trovarsi a contatto col pubblico, sono tenuti, quando sono di servizio, a vestire l'uniforme completa od a portare almeno il berretto o il cappello d'uniforme.

## Art. 23.

Sono tenuti a vestire l'uniforme completa :

- |                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| i Capi Stazione | } | a ferma fissa. |
| i Conduttori    |   |                |
| i Guardafreni   |   |                |

È invece limitato tale obbligo all'uso del solo berretto o cappello d'uniforme :

per gli agenti delle categorie suindicate che facciano parte del personale in prova :

ed inoltre :

pei Commessi ;

pei Macchinisti ;

per gli Assistenti del Mantenimento ;

pei Fuochisti ;

pei Brigadieri ;

pei Deviatori ;

e pei Guardiani.

#### Art. 24.

Tutti gli effetti d'uniforme sono somministrati agli agenti contro pagamento del relativo importo corrispondente a quello convenuto nei contratti stipulati dalla Società coi fornitori.

Tale pagamento viene effettuato in rate mediante ritenuta mensile sullo stipendio o paga di L. 5 pei Capi Stazione e di L. 3 pei Conduttori e Guardafreni.

La ritenuta continuerà anche dopo saldato il debito pel vestiario ricevuto fino a che l'agente avrà costituito un fondo di garanzia fissato in L. 40 pei Capi Stazione ed in L. 30 pei Conduttori e Guardafreni.

Detto fondo di garanzia è proprietà dell'agente e come tale gli viene liquidato quando cessi per qualunque motivo dal servizio.

#### Art. 25.

Gli agenti obbligati a indossare il solo berretto o cappello dovranno pagarne l'importo in una sola rata, sempre mediante trattenuta sulle competenze.

#### Art. 26.

Al personale obbligato a vestire l'uniforme completa viene per una sola volta assegnato un credito, a titolo di concorso dell'Amministrazione

nella spesa delle prime forniture di vestiario, e ciò nella misura di L. 100 pei Capi Stazione e di L. 60 pei Conduttori e Guardafreni.

#### Art. 27.

Gli agenti tenuti ad indossare l'intera uniforme ovvero il solo berretto o cappello dovranno presentarsi in servizio cogli effetti d'uniforme sempre in buone condizioni; pertanto, quando si riscontrasse che alcuno di tali effetti fosse logoro o per qualsiasi altra ragione indecente, potrà senz'altro esserne ordinata d'ufficio la rinnovazione, senza attenderne la domanda.

#### Art. 28.

È vietato all'agente di provvedersi l'uniforme da privati fornitori. Non sono ammesse stoffe diverse da quelle fissate per i singoli capi di vestiario, nè modificazioni ai modelli stabiliti, e le domande degli effetti stessi dovranno sempre essere rigorosamente in relazione alla qualifica effettiva dell'agente.

#### Art. 29.

Ad ogni agente obbligato a portare l'intera uniforme sarà intestato un libretto che rappresenterà la copia esatta del conto individuale e che verrà tenuto in corrente dai competenti Uffici.

#### Art. 30.

Cessando nell'agente l'obbligo di portare l'intera uniforme per cambio di mansioni o venendo l'agente a cessare dall'impiego, il suo conto viene definitivamente chiuso e fatto, ove d'uopo, accettare dall'agente stesso, o, in caso di sua morte, dai rispettivi eredi. Dopo di ciò si provvede al rimborso del suo fondo di garanzia, sotto deduzione dell'eventuale suo debito tuttora insoluto per vestiario fornitogli, ed ove questo debito fosse superiore al fondo stesso, si curerà il pareggio della differenza, colla

continuazione della normale ritenuta rateale, se l'agente continua a prestare servizio, o diversamente, mediante corrispondente ritenuta in una sola volta sugli eventuali suoi crediti per stipendio e competenze accessorie.

Art. 31.

La descrizione di ogni singolo oggetto d'uniforme, nonchè il relativo prezzo e le qualifiche cui è assegnato, formeranno oggetto di speciali istruzioni.

Art. 32.

Le presenti Norme relative alle competenze accessorie ed al vestiario uniforme si intenderanno applicate in via d'esperimento fino al 30 Giugno 1905 e potranno essere modificate a seconda delle circostanze.

*Milano, Luglio 1903.*